

CO.GE.SA. SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA ANITA GARIBALDI 21
70032 BITONTO (BA)
cogesasrl@pec.it

OGGETTO: Interpello n. 917-769/2021

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

CO.GE.SA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice Fiscale 07024360724 Partita IVA 07024360724

Istanza presentata il 09/06/2021

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società CO.GE.SA. S.r.l. (di seguito anche "Istante" o "CO.GE.SA") è divenuta fornitrice di conglomerati bituminosi dei lavori pubblici di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi della Comune di Bari Municipio 5, dopo aver stipulato un contratto di fornitura con la società affidataria/appaltatrice dei lavori.

La società affidataria/appaltatrice dei precitati lavori ha richiesto all'Ente

appaltante, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 (Codice degli Appalti) il pagamento diretto del fornitore (CO.GE.SA), il quale ha emesso fatture per la fornitura dei conglomerati bituminosi, per un totale di Euro 66.457,67 compreso IVA.

L'Ente Appaltante ha comunicato alla società affidataria dei lavori e all'Istante, fornitrice di conglomerati bituminosi, che procederà al pagamento diretto del fornitore solo per l'importo imponibile delle fatture di fornitura, atteso che la procedura di liquidazione in favore dell'appaltatore/affidatario ricade nel regime dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che, pertanto, il pagamento dell'IVA delle fatture deve essere corrisposto direttamente dall'appaltatore/affidatario al fornitore. L'Istante chiede se possa essere integralmente pagata la fattura dall'Ente Appaltante al fornitore comprendendo anche l'IVA, purché entro i limiti dell'importo spettante all'appaltatore/affidatario.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che l'Ente Appaltante sia caduto in errore e che non ci siano ragioni per cui non possa essere integralmente pagata la fattura al fornitore comprendendo anche l'IVA, purché entro i limiti dell'importo spettante all'appaltatore/affidatario.

La *ratio* dell'articolo 105, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 è quella di garantire il pagamento delle fatture di fornitura attraverso il pagamento diretto al fornitore da parte dell'Ente Appaltante, *ratio* che verrebbe meno se al fornitore venisse pagato solo l'imponibile delle fatture di fornitura.

Tutto ciò considerato, l'Istante ritiene che l'Ente Appaltante deve corrispondere al fornitore l'importo comprensivo di IVA delle fatture di fornitura sottraendolo dal

totale dell'imponibile spettante all'Affidatario/Appaltatore, dunque senza corrispondere alcun tipo di IVA a quest'ultimo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Pertanto, qualora durante un'eventuale attività di controllo dovessero emergere fatti e circostanze idonei a modificare lo scenario rappresentato, sul quale è stato "costruito" il presente parere, lo stesso non esplicherebbe alcuna efficacia. Ciò premesso, si chiarisce quanto segue.

L'articolo 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che: *«Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo»*. Il successivo comma 13 prevede che: *«La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente»*.

In proposito, appare opportuno evidenziare che, nonostante l'obbligo di pagamento diretto da parte della stazione appaltante disposto dal sopra citato comma 13, il contratto di appalto e quello di fornitura o di subappalto restano contratti tra loro

distinti e, conseguentemente, nessun tipo di rapporto si determina tra la stazione appaltante e il fornitore o subappaltatore. In tal senso si richiama la sentenza della Cassazione Civile n. 22344 del 22 settembre 2009 che, con riferimento alla reciproca indipendenza dei contratti di appalto e di subappalto, ha precisato che gli stessi « *restano distinti e autonomi, nonostante il nesso di "derivazione" dell'uno dall'altro, sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore*».

Ne consegue che l'obbligo di pagamento di cui si discute, ad avviso della scrivente, può essere ricondotto a una delegazione di pagamento *ex lege* tra l'appaltatore, il fornitore o subappaltatore e la stazione appaltante (in tal senso, deliberazione AG26/12 del 7 marzo 2013 dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione a commento della previgente normativa sugli appalti). Nello specifico, per effetto della delegazione di pagamento, l'appaltante estingue la propria obbligazione nei confronti del fornitore o dell'appaltatore e, in virtù della delegazione estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del fornitore o dell'appaltatore. Non incidendo sui rapporti originari, l'obbligo di pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei confronti del fornitore o dell'appaltatore non comporta, altresì, alcuna deroga sotto il profilo dell'IVA. Ne discende che per l'adempimento degli obblighi di fatturazione occorre avere riguardo ai rapporti originari.

Sul punto, si rammenta che nelle ipotesi di *split payment* l'ente pubblico corrisponde al fornitore del bene o del servizio il corrispettivo pattuito al netto dell'IVA indicata in fattura, che deve essere versata all'Erario direttamente dall'Ente. Pertanto, la procedura relativa alle fatturazioni e ai pagamenti può essere sintetizzata come segue: (i) la stazione appaltante, ricevuta la fattura da parte dell'appaltatore/affidatario, paga ai subappaltatori o fornitori quanto loro spettante (in applicazione dell'articolo 105 del d.lgs. n. 50 del 2016) e, comunque, un importo non superiore al corrispettivo fatturato e da corrispondere all'appaltatore/affidatario (ossia

alla somma effettiva da pagare a quest'ultimo che, in forza dello *split payment*, è al netto dell'IVA); (ii) la stazione appaltante, infine, potrà corrispondere all'appaltatore un importo pari al corrispettivo dovuto, al netto delle somme già corrisposte ai subappaltatori o fornitori.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Ente appaltante possa corrispondere all'Istante l'importo fatturato per la fornitura secondo le modalità ordinarie comprensivo dell'IVA, nella misura in cui tale ammontare trovi capienza nell'ammontare del corrispettivo fatturato che la stazione appaltante è tenuta a erogare alla società affidataria/appaltatrice.

Le disposizioni normative e i documenti di prassi richiamati nel presente parere sono liberamente consultabili nella banca dati "*Documentazione economica e finanziaria*", disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

**Firma su delega del Direttore regionale della Puglia,
Michele Andriola
Il Capo Ufficio**

Sandra Migliaccio

(firmato digitalmente)